

Ipotesi
VERBALE DI ACCORDO

il giorno ... *30* Marzo 2010, in Roma, tra

Equitalia Gerit S.p.A.,

E

Equitalia Polis S.p.A.,

E

LE SEGRETERIE DI COORDINAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI di
EQUITALIA GERIT S.p.A.,
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL, UILCA

E

Le RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI di VITERBO FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
SNALEC, UGL, UILCA

PREMESSO CHE

- A) In data 7 aprile 2009 Equitalia Gerit S.p.A. ed Equitalia Polis S.p.A. hanno proceduto, ai sensi dell'art. 15, sesto comma, del CCNL 4 novembre 2005 (come modificato dall'Accordo di rinnovo del 9.4.2008), alla comunicazione alle OO.SS. aziendali in merito alla cessione del ramo d'azienda relativo all'esercizio di attività di riscossione dei tributi nella provincia di Viterbo di Equitalia Polis S.p.A. (di seguito indicata come Viterbo) a Equitalia Gerit S.p.A., dando così formale avvio alla procedura di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 e all'art. 15 del CCNL 4.11.2005;
- B) Le Organizzazioni Sindacali di Equitalia Gerit S.p.A. ed Equitalia Polis S.p.A., nonché le RR.SS.AA. di Viterbo hanno presentato richiesta di esame congiunto in ordine alle ricadute sui lavoratori scaturenti dall'operazione di fusione;
- C) Il predetto esame congiunto, tenutosi nelle riunioni del 24 aprile ed 11 maggio 2009 ha evidenziato la sostanziale mancanza di pregiudizievoli conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, senza tuttavia pervenire alla sottoscrizione di un accordo prima della effettiva cessione del ramo d'azienda;
- D) A partire dal 1° giugno 2009 i lavoratori dipendenti di Equitalia Polis S.p.A. sono passati senza soluzione di continuità alle dipendenze di Equitalia Gerit S.p.A. e agli stessi sono state applicate e tuttora si applicano le disposizioni di carattere integrativo aziendale in vigore presso Equitalia Gerit S.p.A. (C.I.A. 27.03.2003 definito nel suo articolato con Accordo del 27.09. 2006, Accordo di Rinnovo del 28.09.2006 e successive modificazioni), fatte salve le specifiche differenti previsioni e precisazioni riportate di seguito;





Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Zolliop, Bore, and others.

E) per il personale di provenienza Viterbo l'anzianità di servizio utile per l'applicazione della contrattazione integrativa vigente in Equitalia Gerit S.p.A., decorre dalla data di decorrenza stabilita nell'atto di cessione di ramo d'azienda con i seguenti adattamenti:

- Art. 11 CIA 28.9.2006 - Avanzamenti automatici per anzianità.
- riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica o grado in base ai criteri previsti dall'articolo stesso;
- Art. 12 CIA 28.9.2006 - Maggiorazione assegno di livello e benefici economici per automatismo.
- le maggiorazioni verranno applicate così come stabilito al punto 1 del medesimo articolo (Personale assunto o passato alle dipendenze successivamente il 31.12.1995) considerando convenzionalmente utili le valutazioni di merito conseguite nelle precedenti gestioni – Ai fini dell'applicazione della “maggiorazione assegno di livello” verranno sterilizzati, in quanto non dovuti, gli importi “ex premio di rendimento”;
- Art. 13 CIA 28.9.2006 - Assegno del personale appartenente al 3° livello retributivo della 3^a Area Professionale.
- riconoscimento della pregressa anzianità nel livello computandola in base ai criteri previsti per l'erogazione dell'assegno dall' articolo stesso;
- Art. 31 – Passaggi di categoria.
-Per le prove selettive per il passaggio dalla categoria impiegatizia alla categoria quadri direttivi, indette successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, il servizio prestato presso le precedenti gestioni- computato secondo i criteri fissati dal CIA, è riconosciuto utile per determinare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle specifiche previsioni in materia ;
- Art. 77 - Scatti di anzianità.
- riconoscimento dello scatto aggiuntivo previsto dall'art. 77 tenendo conto della anzianità riconosciuta presso Viterbo;
- All. 9 ex art.11 CIA 24.3.1997 – Passaggi di livello retributivo/area professionale.
- Riconoscimento, come utili ai fini della maturazione dei requisiti per concorrere alle promozioni (art. 11), della classifica di merito attribuita per l'anno 2008 da Equitalia Polis S.p.A: nonché dell'anzianità pregressa nel grado o qualifica.

LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
2. l'operazione di cessione di ramo aziendale non ha ricadute nei confronti del personale né in termini di organici né in termini di mobilità territoriale; Equitalia Gerit S.p.A. si impegna, in conformità alle previsioni dell'art. 3 comma 19bis del Decreto Legge 203/2005, a non effettuare, salvo consenso da parte del lavoratore, trasferimenti da o per l'Ambito Provinciale di Viterbo;
3. il c.d premio di anzianità/fedeltà per il compimento del 25^o anno di servizio sarà erogato da Equitalia Gerit al momento della maturazione del diritto e verrà calcolato in ragione di due mensilità per ogni rateo maturato anteriormente al 1° giugno 2009 e di una mensilità per i ratei maturati successivamente al 1° giugno 2009;
4. la previsione di cui all'art. 15 del CIA di Equitalia Polis 10 marzo 2004 relativa alle parte che prevede provvidenze per motivi di studio previsti per i figli dei dipendenti sarà mantenuta al personale proveniente dall'ambito provinciale di Viterbo che ne fruiva alla data della cessione del ramo d'azienda;




5. Il premio di rendimento di cui all'art. 3 del CIA di SRT del 6 luglio 2006 nella misura di quanto corrisposto allo stesso titolo per l'anno 2008 sarà annualmente riconosciuto a partire dal 2010 (competenza 2009) ai dipendenti provenienti da Viterbo con le competenze del mese di aprile;
6. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di avere esperito e concluso ad ogni effetto contrattuale e di legge la procedura di cui all'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 e di cui all'art. 15 del CCNL 4 novembre 2005 (come modificato dall'Accordo di rinnovo del 9.4.2008).








NOTA A VERBALE N.1

Le parti si danno reciprocamente atto che i dipendenti di provenienza VITERBO sono destinatari delle norme in materia di Fondo di Previdenza Complementare applicabili al personale neo-assunto in Equitalia Gerit S.p.A.

EQUITALIA GERIT S.p.A.








Le SEGRETERIE DI COORDINAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI di EQUITALIA GERIT S.p.A.

FABI 
 FIBA/CISL 
 FISAC/CGIL 
 SILCEA 
 SNALEC 
 UGL 
 UILCA 

VITERBO .

Le RR.SS.AA. di VITERBO.

FABI 
 FIBA/CISL 
 FISAC/CGIL 
 SNALEC 
 UGL 
 UILCA 